



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
XVII SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Paola GIARDINA, in funzione monocratica, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 luglio 2022, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, istruita la causa sommariamente ed in via documentale, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'articolo 702-*bis* c.p.c., nella causa iscritta al n. 21016/2022 del R.G.A.C.C. e vertente

**tra**

CONSERF SRLS, p.i. 15374991006, ricorrente con l'Avv. Mastracci Chiara

**contro**

IBL BANCA SPA, p.i. 14994571009 resistente con l'avv. [REDACTED]

**Fatto e svolgimento del processo**

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c, iscritto a ruolo in data 1.04.2022, Conserf srls nella qualità di rappresentante sostanziale del sig. Giovanni [REDACTED], conveniva in giudizio la IBL Banca Spa per vederla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 4.977,73, dovuta a seguito della anticipata estinzione di tre contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati con la resistente in data 22.09.2010, in data 2.07.2014 e in data 27 maggio 2016 ed estinti anticipatamente rispettivamente in data 4.8.2014; in data 26.9.2018. e in data 1.09.2020, a titolo di spese versate in unica soluzione all'atto della stipula dei predetti contratti.

In diritto fondava la sua domanda sull'art. 125 sexies TUB (D. Lgs n. 141/2010), laddove prevede, nell'ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento, una riduzione del costo

finanziatore per i costi recurring, ovvero operare sulla totalità dei costi sopportati dal consumatore una riduzione proporzionale alla durata residua del contratto.

Alla dichiarata nullità delle clausole 2), 3.2), e 4.2) dei contratti di finanziamento già esaminati consegue la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal mutuatario sia recurring che up front e l'accoglimento della domanda.

Vanno dichiarate, infine, non ripetibili le spese relative alla perizia di parte e accertato che la procura sostanziale e processuale ex art. 77 c.p.c di parte attrice è munita di mandato all'incasso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta delle tabelle di cui al D.M. 55/14 avuto riguardo allo scaglione di causa e nella fascia minima arrotondata per eccesso nella misura liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da Conserf srls così provvede:

accoglie il ricorso e condanna IBL BANCA SPA a pagare a CONSERF S.R.L.S n. q la somma di € 4.977,73;

2) condanna IBL BANCA SPA alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 1.100,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA se dovute, oltre ad € 180,00 per spese di iscrizione a ruolo e di notifica con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Chiara Mastracci.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2022

Il Giudice Onorario

Paola Giardina